

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

**Doc. IV**  
**n. 22-A**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE FILETTI)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO IL SENATORE

**GIUSEPPE LEONI**

per il reato di cui all'articolo 278 del codice penale (offese all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica)

**Trasmessa dal Ministro di grazia e giustizia**

(MARTELLI)

**il 29 luglio 1992**

---

**Comunicata alla Presidenza il 19 novembre 1992**

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il 23 giugno 1992 il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Sondrio, per il tramite del Procuratore generale presso la Corte di Appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Leoni per il reato di cui all'articolo 278 del codice penale (offese all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica).

In data 29 luglio 1992 il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato, che l'ha annunciata in Aula il 5 agosto 1992 e deferita alla Giunta il 7 settembre 1992.

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute dell'11 e del 12 novembre 1992.

Il senatore Leoni è stato ascoltato dalla Giunta, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, nella seduta del 12 novembre 1992.

La Giunta ha ritenuto che nel caso di specie sia manifestamente infondato l'addebito mosso al senatore Leoni, il quale - come egli ha dichiarato in sede di chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato - ha affermato non essere stato suo intendimento arrecare offesa all'onore e al prestigio del Capo dello Stato con appellativi irriguardosi.

È *ius receptum* che il reato di cui all'articolo 278 del codice penale si concretizza nella volontà di offendere l'onore ed il prestigio del Presidente della Repubblica e che l'offesa all'onore ed al prestigio non va confusa con la mancanza di riguardo.

Nella ipotesi *de qua* è di tutta evidenza

che l'espressione: «comportamento come un imbecille» è stata posta in essere dal senatore Leoni alla presenza di non molte persone dello stesso suo colore politico, o simpatizzanti di esso, nel contesto di un discorso più articolato pronunciato nel corso di un'assemblea indetta dalla Lega Lombarda, che si è svolta all'interno di un ristorante ed in assenza del Capo dello Stato.

Essa è da configurarsi quale estrinsecazione focosa e, se si vuole, immediatamente effettivistica, di una forte critica di ordine politico ad alcune dichiarazioni rese dal presidente Cossiga e non condivise dal senatore Leoni. Ad avviso della Giunta, l'aggettivo adoperato, tenuto conto delle specifiche circostanze di fatto, esclude qualsiasi intento diffamatorio ed è da intendere in senso oggettivo e non certamente volto ad un volontario dispregio soggettivistico.

In ultima e concreta considerazione è da ritenere che il senatore Leoni, all'epoca *deputato*, nella determinazione di difendere le «ragioni» della Lega Lombarda ha reagito con una valutazione oggettiva, anche se con toni assai aspri, all'accusa mossa alla sua parte politica, da lui ritenuta priva di fondamento e non giustificata.

Per tali motivi la Giunta ha deliberato, all'unanimità, di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Giuseppe Leoni.

FILETTI, *relatore*